

Per il Ministero dell'Economia, nessuna sanzione per i professionisti senza POS

Il MEF «avalla» l'interpretazione del Consiglio nazionale forense, per il quale la normativa introduce un onere e non un obbligo giuridico

Zero sanzioni per i **professionisti** che **non** dovessero munirsi di **POS**: in sintesi, è questo l'orientamento espresso dal Ministero dell'Economia e delle finanze, che ieri, tramite il Sottosegretario Enrico **Zanetti**, ha fornito chiarimenti al riguardo in risposta all'interrogazione n. [5-02936](#) in Commissione Finanze alla Camera.

Prima di tutto – come ricordato nel testo della risposta – il decreto interministeriale [24 gennaio 2014](#) contiene definizioni e ambito di applicazione dei **pagamenti con carte di debito** e dà attuazione all'[art. 15](#) del DL 179/2012, come modificato dall'[art. 9](#), comma 15-*bis* del DL 150/2013 convertito.

Nel dettaglio, l'[art. 2](#) del decreto interministeriale, al comma 1, stabilisce che l'**obbligo** di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'art. 15, comma 4 del DL 179/2012 si applica a tutti i pagamenti di importo **superiore a 30 euro**, disposti a favore dei soggetti, rientranti nella definizione di “esercente” (beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. Il successivo comma 2 dispone poi che, in sede di **prima applicazione**, e **fino al 30 giugno**, l'obbligo di accettazione di pagamenti elettronici vale solo per le attività commerciali o professionali che abbiano un fatturato, nell'anno precedente a quello in corso del quale è effettuato il pagamento, superiore a **200.000 euro**.

In tale contesto normativo, come anticipato, s'inserisce l'art. 9, comma 15-*bis* del DL 150/2013 convertito, che ha **prorogato** dal 1° gennaio al prossimo 30 giugno il termine di entrata in vigore dell'**obbligo** di accettazione, da parte dei soggetti che svolgono attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dei pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Quindi – prosegue il Ministero – al momento l'**efficacia** delle disposizioni introdotte con il citato decreto del 24 gennaio 2014, per effetto della proroga, è stata **vanificata** per le disposizioni transitorie e **sospesa** per quelle a regime fino al 30 giugno 2014, data in cui, in mancanza di eventuali decreti, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DM (ossia dal 28 marzo) e che potrebbero **ridefinire modalità e termini** di attuazione della norma primaria, introducendo anche ulteriori meccanismi di gradualità e relative decorrenze, o in mancanza di ulteriori proroghe, entrerà in vigore l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito per tutti i pagamenti superiori a 30 euro.

Dopo aver citato i dati della Banca d'Italia, in base ai quali il nostro Paese, nel contesto europeo, si caratterizza per un'elevata propensione all'utilizzo del contante e un impulso alla **diffusione di strumenti elettronici** è in grado di produrre **effetti benefici** per consumatori, imprese, amministrazioni pubbliche ed economia nel suo complesso, Il MEF ha ribadito la necessità di **promuovere** la diffusione e l'uso dei pagamenti con carte di debito e credito su vasta scala.

Di conseguenza, si ritiene **opportuno** che – per massimizzare i vantaggi connessi all'implementazione della tecnologia nei sistemi di pagamento e minimizzare l'incidenza degli oneri a carico di imprese, commercianti e professionisti – venga attivata una serie di **tavoli di confronto** con le banche e con gli altri operatori di mercato per **ridurre i costi** legati alla disponibilità e all'utilizzo dei **POS** e **sfruttare** a vantaggio del sistema i **margini di efficienza** esistenti.

Chiarito ciò, nella risposta all'interrogazione si fa però anche riferimento sia all'istanza cautelare presentata dal Consiglio nazionale degli **Architetti** per ottenere l'annullamento del decreto del 24 gennaio 2014, respinta dal TAR del Lazio, sia alla circolare interpretativa del **Consiglio nazionale forense**, secondo la quale la normativa introdurrebbe un **onere, piuttosto che un obbligo giuridico**, e il suo campo di applicazione sarebbe necessariamente **limitato** ai casi in cui saranno i clienti a richiedere di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico tramite di carta di debito.

In ogni caso, per il CNF, se il cliente dovesse effettivamente richiedere di pagare con carta di debito e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della **mora del creditore** ([artt. 1206](#) ss. c.c.), che non libera il debitore dall'obbligazione. **Nessuna sanzione** sarebbe infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

Sulla scorta di questa interpretazione, dunque, anche il Ministero ritiene che **non** risulti associata alcuna **sanzione** a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica.

(Eutekne – M. Damasco)